



COMUNE DI MACOMER

Provincia di Nuoro

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2025 VERSAMENTO DELL'ACCONTO

Si Informa che **entro il 16 Giugno 2025** deve essere versata la prima rata in acconto dell'IMU (imposta municipale propria) pari a quanto dovuto per il primo semestre per l'anno 2025;

Il pagamento a saldo dovrà essere effettuato **entro il 16 Dicembre 2025**.

ALIQUOTE DA APPLICARE PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA:

L'imposta da versare dovrà essere calcolata con le seguenti aliquote da applicare alla base imponibile:

- a) **1,01 per cento (10,1 per mille) aliquota ordinaria** per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e per le aree edificabili;
- b) **0,71 per cento (7,1 mille)** per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 3° grado, che la occupano come abitazione principale;
- c) **0,60 per cento (6,00 per mille)** per l'abitazione principale e relative pertinenze, da applicare esclusivamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso e ville) con l'applicazione della detrazione di €. 200,00;
- d) **1,01 per cento (10,1 per mille)** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Per tale tipologia di immobili è stabilita la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento (7,6 per mille), la rimanente parte del gettito pari all'aliquota dello 0,25 % (2,5 per mille) risulta di competenza del Comune;
- e) aliquota ridotta dello **0,05 per cento (0,5 per mille)** per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;
- f) aliquota ridotta dello **0,86 per cento (8,6 per mille)** per gli immobili adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. L'aliquota ridotta si applica solo per il periodo di svolgimento dei lavori suddetti e viene riconosciuta esclusivamente ai soggetti, proprietari, possessori o detentori, che utilizzano l'immobile gravato da tributo per lo svolgimento di un'attività commerciale e artigianale;

SI RENDE NOTO CHE, a decorrere dall'anno 2025, per le abitazioni concesse in uso gratuito ad affini fino al 2° grado che la occupano come abitazione principale, si applica l'aliquota ordinaria dell'1,01 per cento (10,1 per mille) e non più quella ridotta dello 0,71 per cento (7,1 per mille)

I terreni agricoli sono esenti dal versamento dell'IMU.

Sono esenti dal pagamento dell'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Il versamento per le seguenti categorie di immobili non è dovuto:

1. per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione dei fabbricati classificati in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (nuova definizione di abitazione principale stabilita con sentenza della Corte Costituzionale n°209 del 13/10/2022).

2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; per gli studenti universitari soci assegnatari si deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (abitazioni principali).

RIDUZIONI:

- si stabilisce la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- è prevista la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- si applica la riduzione del 50 % della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
- riduzione al 75 % dell'aliquota IMU per gli immobili locati a canone concordato;
- riduzione del 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con **modello F24** presso gli istituti di credito convenzionati e gli sportelli delle Poste Italiane con l'indicazione del codice catastale del Comune di Macomer: E788 e i seguenti codici tributo:

3912: IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze;

3913: IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;

3916: IMU per le aree edificabili - COMUNE;

3918: IMU per gli altri fabbricati – COMUNE;

3925: IMU per gli immobili ad uso produttivo di categoria D – STATO;

3930: IMU per gli immobili ad uso produttivo di categoria D – COMUNE.

Si può procedere al calcolo dell'imposta e alla stampa del modello F24 accedendo alla seguente pagina web:

<https://www.riscotel.it/calcoloimu/>